



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Guida sull'articolo 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Deroga in caso di stato urgenza

Aggiornata il 31 dicembre 2019

Gli editori o le organizzazioni che desiderano tradurre e/o riprodurre totalmente o parzialmente la presente guida, sotto forma di pubblicazione stampata o in formato elettronico (web), sono invitati a contattare publishing@echr.coe.int per conoscere le modalità di autorizzazione.

Per qualsiasi informazione sulle traduzioni in corso delle Guide sulla giurisprudenza, consultare il documento «*Traductions en cours*».

La presente guida è stata elaborata a cura del Giureconsulto e non vincola la Corte; può subire modifiche di forma.

Il testo originale di questa Guida è in francese. La guida viene aggiornata regolarmente. La presente versione è aggiornata al 31 dicembre 2019.

Le guide sulla giurisprudenza possono essere scaricate dal sito www.echr.coe.int (Jurisprudence - Analyse jurisprudentielle – Guides sur la jurisprudence). Per qualsiasi informazione relativa alle pubblicazioni, è possibile consultare l'account Twitter della Corte <https://twitter.com/echrpublication>.

© Consiglio d'Europa / Corte europea dei diritti dell'uomo, 2020

Aggiornata il: 31.12.2019

INDICE

Avviso al lettore

I. I principi generali

II. Articolo 15 § 1: casi nei quali uno Stato può validamente derogare alla Convenzione

- A. «(...) guerra o (...) altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione (...)»
- B. «(...) nella stretta misura in cui la situazione lo richieda (...)»
- C. «(...) a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi [della Alta Parte contraente] derivanti dal diritto internazionale»

III. Articolo 15 § 2: diritti ai quali non si può derogare

IV. Articolo 15 § 3: l'obbligo di notifica

Elenco delle cause citate

Avviso al lettore

La presente guida fa parte della serie delle Guide sulla giurisprudenza pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Corte», «la Corte europea» o «la Corte di Strasburgo»), allo scopo di fornire agli operatori della giustizia informazioni sulle più importanti sentenze rese da quest'ultima. La presente guida analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Convenzione» o «la Convenzione europea»). Il lettore potrà trovarvi i principi fondamentali elaborati in materia e i precedenti pertinenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e decisioni di principio, importanti e/o recenti*.

Le sentenze e decisioni della Corte servono non solo a dirimere le cause di cui essa è investita, ma in modo più ampio anche a chiarire, salvaguardare e approfondire le norme della Convenzione; esse contribuiscono in tal modo al rispetto, da parte degli Stati, degli impegni dagli stessi assunti nella loro qualità di Parti contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, § 154, serie A n. 25, e, recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, CEDU 2016).

Il sistema istituito dalla Convenzione ha pertanto lo scopo di definire, nell'interesse generale, questioni che rientrano nell'ordine pubblico, elevando le norme di tutela dei diritti dell'uomo ed estendendo la giurisprudenza in questo ambito a tutta la comunità degli Stati parti alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], n. 30078/06, § 89, CEDU 2012). Infatti, la Corte ha sottolineato il ruolo della Convenzione in quanto «strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo» per quanto riguarda i diritti dell'uomo (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI).

La presente guida contiene il riferimento delle parole chiave per ciascuno degli articoli citati della Convenzione o dei suoi Protocolli addizionali. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in una *Liste de mots-clés*, che proviene da un thesaurus contenente termini direttamente estratti (per la maggior parte) dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La *banca dati HUDOC* della giurisprudenza della Corte permette la ricerca per mezzo di parole chiave. Perciò, la ricerca con tali parole chiave permetterà al lettore di trovare un gruppo di documenti aventi contenuto giuridico simile (per ciascuna causa il ragionamento e le conclusioni della Corte sono riassunte per mezzo di parole chiave). Le parole chiave per ciascuna causa sono disponibili nella Scheda dettagliata del documento. Tutte le spiegazioni necessarie sono consultabili nel *manuale di utilizzo HUDOC*.

La giurisprudenza citata può essere in una delle due lingue ufficiali (francese e inglese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera. Le sentenze camerali non definitive alla data del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco ().

I. I principi generali

Articolo 15 della Convenzione – Deroga in caso di stato di urgenza

«1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.»

Parole chiave HUDOC

Guerra (15-1) – Pericolo pubblico (15-1) – Minaccia per la vita della nazione (15-1) – Deroga (15-1) – Stretta misura in cui la situazione lo richieda (15-1) – Obblighi internazionali (15-1) – Notifica di una deroga (15-3)

1. L'articolo 15 è una clausola derogatoria, che dà agli Stati contraenti la possibilità, in caso di circostanze eccezionali, di derogare, in maniera limitata e controllata, al loro obbligo di garantire alcuni diritti e libertà tutelati dalla Convenzione.

2. Il testo dell'articolo 15 riprende quello del progetto di articolo 4 del Progetto di patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti umani, che è divenuto in seguito l'articolo 4 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici¹.

3. L'articolo 15 comprende tre parti. Il paragrafo 1 definisce le circostanze nelle quali gli Stati contraenti possono validamente derogare agli obblighi che impone loro la Convenzione, e limita le misure che possono adottare nell'ambito di tale azione. Il paragrafo 2 tutela alcuni diritti fondamentali da qualsiasi deroga. Il paragrafo 3 espone gli obblighi processuali che deve rispettare qualsiasi Stato che intenda derogare alla Convenzione.

4. Non è necessario che la deroga prenda la forma di una dichiarazione di incapacità dello Stato di garantire i diritti enunciati nella Convenzione. In pratica, quando comunicano una dichiarazione di deroga, gli Stati contraenti indicano che le misure che essi adottano «potrebbero» implicare una deroga alla Convenzione. Di conseguenza, se un ricorrente lamenta di avere subito durante un periodo di deroga una violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione, la Corte inizia col verificare se le misure adottate

¹ Si veda la pagina 10 e l'allegato I ai lavori preparatori sull'articolo 15 ([document DH \(56\)4](#) disponibile sul sito web della Biblioteca della Corte: www.echr.coe.int/Library) Anche la Convenzione americana relativa ai diritti umani contiene una clausola derogatoria (l'articolo 27). Invece, non ve ne sono nella Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.

possano essere giustificate rispetto alle disposizioni materiali della Convenzione, e soltanto se così non è essa procede alla verifica della validità della dichiarazione di deroga (ad esempio, *A. e altri c. Regno Unito* [GC], 2009, § 161; *Lawless c. Irlanda (n. 3)*, 1961, § 15).

5. In un caso in cui si era derogato alla Convenzione, la Corte ha rinunciato a verificare se la situazione denunciata rientrasse in una deroga valida in quanto le parti in causa non avevano sollevato tale questione (*Khlebiuk c. Ucraina*, 2017, § 82).

II. Articolo 15 § 1: casi nei quali uno Stato può validamente derogare alla Convenzione

Articolo 15 della Convenzione – Deroga in caso di stato di urgenza

«1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.»

Parole chiave HUDOC

Guerra (15-1) – Pericolo pubblico (15-1) – Minaccia per la vita della nazione (15-1) – Deroga (15-1) – Stretta misura in cui la situazione lo richieda (15-1) – Obblighi internazionali (15-1)

6. L'articolo 15 § 1 pone tre condizioni per la validità della deroga:

- deve esserci una guerra o un altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione;
- le misure adottate per rispondere a tale guerra o a tale pericolo pubblico non devono andare oltre la stretta misura in cui la situazione lo richieda; e
- tali misure non devono essere in contraddizione con gli altri obblighi dello Stato derivanti dal diritto internazionale.

A. «(...) guerra o (...) altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione (...)»

7. La Corte non è mai stata chiamata a interpretare il senso della parola «guerra» ai fini dell'articolo 15 § 1. In ogni caso, una situazione di disordini o violenze gravi non costitutivi di uno stato di guerra può rappresentare un «altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione» ai sensi della seconda parte dell'articolo 15 § 1.

8. Il senso normale e comune delle parole «pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione» è chiaro: esse indicano «una situazione di crisi o di pericolo eccezionale e imminente che colpisce tutta la popolazione e costituisce una minaccia per la vita organizzata della comunità che compone lo Stato» (*Lawless c. Irlanda (n. 3)*, 1961, § 28).

9. Il pericolo deve essere provato o imminente. Una crisi che riguardi soltanto una regione dello Stato può costituire un pericolo pubblico che minaccia «la vita della nazione» (si vedano, ad esempio, le deroghe relative all'Irlanda del Nord in *Irlanda c. Regno Unito*, 1978, § 205, e al sud-est della Turchia in *Aksoy c. Turchia*, 1996, § 70). La crisi o il pericolo devono essere eccezionali, il che significa che le misure o le restrizioni normali permesse dalla Convenzione ai fini della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico e della salute devono essere manifestamente insufficienti (*Danimarca, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi c. Grecia* (la «Causa greca»), rapporto della Commissione, 1996, § 153).

10. A tutt'oggi, la Corte non ha mai richiesto espressamente che il pericolo sia temporaneo. Le cause dimostrano del resto che è possibile che una situazione di «pericolo pubblico» nel senso dell'articolo 15 perduri per vari anni (si veda la situazione in materia di sicurezza in Irlanda del Nord nelle cause *Irlanda c. Regno Unito*, 1978; *Brannigan e McBride c. Regno Unito*, 1993; *Marshall c. Regno Unito* (dec.), 2001, e la situazione in materia di sicurezza dopo gli attentati di Al-Qaeda negli Stati Uniti nella causa *A. e altri c. Regno Unito* [GC], 2009, § 178).

11. In via generale, gli organi della Convenzione hanno rispettato la valutazione delle autorità nazionali sulla questione se si fosse verificata tale situazione eccezionale. Perciò, nella sentenza *Irlanda c. Regno Unito*, 1978, (§ 207), la Corte ha affermato: «Spetta anzitutto a ciascuno Stato contraente, responsabile della “vita della (sua) nazione”, determinare se un “pericolo pubblico” la minacci». Essendo in contatto diretto e costante con le realtà pressanti del momento, le autorità nazionali si trovano in linea di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per pronunciarsi sulla presenza di tale pericolo, così come sulla natura e la portata delle deroghe necessarie per scongiurarlo. Di conseguenza, in materia, il margine di apprezzamento lasciato alle autorità nazionali è ampio. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che gli Stati non godono di un potere illimitato in questo ambito. Il margine nazionale di apprezzamento va di pari passo con un controllo a livello europeo (*Mehmet Hasan Altan c. Turchia*, 2018, § 91; *Şahin Alpay c. Turchia*, 2018, § 75; *Brannigan e McBride c. Regno Unito*, 1993, § 43).

12. La Corte ha dichiarato che il terrorismo in Irlanda del Nord rappresentava un pericolo pubblico in quanto, da vari anni, costituiva «una minaccia particolarmente ampia e acuta per l'integrità del territorio del Regno Unito, le istituzioni delle sei contee [dell'Irlanda del Nord] e la vita degli abitanti della provincia» (*Irlanda c. Regno Unito*, 1978, §§ 205 e 212; *Brannigan e McBride c. Regno Unito*, 1993, § 48; *Marshall c. Regno Unito* (dec.), 2001). Essa ha espresso le stesse conclusioni per quanto riguarda l'attività terroristica del PKK nel sud-est della Turchia (*Aksoy c. Turchia*, 1996, § 70), la minaccia imminente di gravi attentati terroristici nel Regno Unito dopo l'11 settembre 2001 (*A. e altri c. Regno Unito* [GC], 2009, § 181) e il tentato colpo di Stato militare in Turchia nel 2016 (*Kavala c. Turchia**, 2019, § 88; *Alparslan Altan c. Turchia*, 2019, §§ 73-74; *Mehmet Hasan Altan c. Turchia*, 2018, §§ 91-93; *Şahin Alpay c. Turchia*, 2018, §§ 75-77). Essa ha precisato, peraltro, che l'esigenza di imminenza non deve ricevere una interpretazione rigorosa al punto tale da obbligare gli Stati ad aspettare che avvenga un disastro per adottare misure idonee a scongiurarlo (*A. e altri c. Regno Unito* [GC], 2009, § 177).

13. Tuttavia, questo approccio generale di rispetto della valutazione fatta dalle autorità nazionali non è illimitato: ad esempio, nella «*Causa greca*» (rapporto della Commissione, §§ 159-165 e 207), che era stata intentata contro la Grecia in risposta a un colpo di Stato «dei colonnelli» nel 1967, la Commissione ha dichiarato, tenuto conto degli elementi ad essa sottoposti, che non vi fosse un pericolo pubblico che giustificasse la deroga comunicata. Si deve osservare peraltro che l'esistenza di una situazione di «pericolo pubblico» non era contestata nelle cause sopra menzionate riguardanti la situazione in Irlanda del Nord e nel sud-est della Turchia, mentre lo era molto chiaramente, e con argomentazioni a sostegno, nella «*Causa greca*», in cui la giunta greca aveva emesso una dichiarazione di deroga.

14. Poiché l'articolo 15 ha lo scopo di permettere agli Stati di adottare misure di deroga per proteggere la loro popolazione da pericoli futuri, la realtà della minaccia contro la vita della nazione deve essere valutata principalmente rispetto ai fatti noti all'epoca della deroga. Tuttavia, nulla impedisce alla Corte di tenere conto di elementi intervenuti successivamente (*A. e altri c. Regno Unito* [GC], 2009, § 177).

15. Tuttavia, se vengono adottate misure fuori dal territorio interessato dalla deroga, quest'ultima non si applicherà e il Governo non potrà invocarla per giustificare le misure in questione (*Sakik e altri c. Turchia*, 1997, § 39; *Sadak c. Turchia*, 2004, § 56; *Yurttas c. Turchia*, 2004, § 58; *Abdülsamet Yaman c. Turchia*, 2004, § 69).

16. Anche se è avvenuto varie volte che alcuni Stati contraenti dispieghino le loro forze militari fuori dal loro territorio dopo aver ratificato la Convenzione, a tutt'oggi nessuno di loro ha mai emesso deroghe ai sensi dell'articolo 15 per quanto concerne tali attività (*Hassan c. Regno Unito* [GC], 2014, § 101).

B. «(...) nella stretta misura in cui la situazione lo richieda (...)»

17. La Corte ha affermato che i limiti del suo potere di controllo si manifestano «con particolare chiarezza» quando viene chiamato in causa l'articolo 15 (*Irlanda c. Regno Unito* §, 1978, 207):

«Spetta anzitutto a ciascuno Stato contraente, responsabile della «vita della (sua) nazione», determinare se un «pericolo pubblico» la minacci e, in caso affermativo, fin dove occorra spingersi per tentare di evitarlo. Essendo in contatto diretto e costante con le realtà pressanti del momento, le autorità nazionali si trovano in linea di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per pronunciarsi sulla presenza di tale pericolo e sulla natura e la portata delle deroghe necessarie per scongiurarlo. L'articolo 15 § 1 lascia loro in materia un ampio margine di apprezzamento.»

18. Tuttavia, gli Stati non godono di un potere illimitato in questo ambito: la Corte ha competenza per decidere se essi siano andati oltre la «stretta misura delle esigenze» della crisi (*ibidem*). Per stabilire se le misure adottate lo sono state «nella stretta misura in cui la situazione lo richiedeva e in conformità con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale», la Corte esamina il merito delle doglianze che le vengono sottoposte (*Kavala c. Turchia**, 2019, § 88; *Mehmet Hasan Altan c. Turchia*, 2018, § 94; *Şahin Alpay c. Turchia*, 2018, § 78).

19. Come ha spiegato la Corte, l'esistenza di un «pericolo pubblico che minacci la vita della nazione» non deve essere un pretesto per limitare la libertà del dibattito politico. Anche nel caso di uno stato di emergenza, gli Stati contraenti devono tenere presente che le misure da adottare devono essere volte a difendere l'ordine democratico minacciato e devono fare tutto il possibile per proteggere i valori di una società democratica, quali il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura (*Mehmet Hasan Altan c. Turchia*, 2018, § 210 ; *Şahin Alpay c. Turchia*, 2018, § 180).

20. La Corte, quando deve stabilire se lo Stato abbia superato la «stretta misura delle esigenze» della crisi, deve attribuire il giusto peso a dei fattori pertinenti quali la natura dei diritti interessati dalla deroga, la durata dello stato di emergenza e le circostanze che l'hanno determinato (*Brannigan e McBride c. Regno Unito*, 1993, § 43; *A. e altri c. Regno Unito* [GC], 2009, § 173).

21. Ciò implica che la Corte esamini:

- se le leggi ordinarie sarebbero state sufficienti per far fronte alla situazione di pericolo pubblico (*Lawless c. Irlanda (n. 3)*, 1961, § 36; *Irlanda c. Regno Unito*, 1978, § 212);
- se le misure adottate costituiscano un vera risposta a una situazione di pericolo pubblico (*Alparslan Altan c. Turchia*, 2019, § 118; *Brannigan e McBride c. Regno Unito*, 1993, § 51);
- se queste misure siano state utilizzate per lo scopo per il quale sono state adottate (*Lawless c. Irlanda (n. 3)*, 1961, § 38);
- se la deroga abbia una portata limitata e da quali motivi sia stata giustificata (*Brannigan e McBride c. Regno Unito*, 1993, § 66);
- se la necessità di applicare la deroga sia stata costantemente controllata (*ibidem*, § 54);
- se le misure imposte siano state attenuate (*Irlanda c. Regno Unito*, 1978, § 220);
- se fossero accompagnate da garanzie (*ibidem*, §§ 216-219; *Lawless c. Irlanda (n. 3)*, 1961, § 37; *Brannigan e McBride c. Regno Unito*, 1993, §§ 61-65; *Aksoy c. Turchia*, 1996, §§ 79-84);
- quali siano l'importanza del diritto in gioco e la finalità più generale del controllo giurisdizionale delle ingerenze in questo diritto (*ibidem*, § 76);
- se fosse possibile in pratica eseguire un controllo giurisdizionale su queste misure (*ibidem*, § 78²; *Brannigan e McBride c. Regno Unito*, 1993, § 59);
- se le misure fossero proporzionate allo scopo perseguito e se operassero una discriminazione ingiustificata (*A. e altri c. Regno Unito* [GC], 2009, § 190);
- se fossero «regolari» e se siano state applicate «secondo le vie legali» (*Alparslan Altan c. Turchia*, 2019, §§ 117-119; *Mehmet Hasan Altan c. Turchia*, 2018, §§ 140 e 213; *Şahin Alpay c. Turchia*, 2018, §§ 119 e 183);
- se le condizioni minime previste dall'articolo 5 § 1 c) della Convenzione in materia di «plausibilità» dei sospetti che motivano la incarcerazione di un individuo siano soddisfatte (*Kavala c. Turchia**, 2019, §§ 125-160; *Alparslan*

² Si vedano anche le cause successive a *Aksoy: Demir e altri c. Turchia*, §§ 49-58; *Nuray Şen c. Turchia*, §§ 25-29; *Elçi e altri c. Turchia*, § 684; *Bilen c. Turchia*, §§ 44-50.

Altan c. Turchia, 2019, §§ 147-149);

- se il tribunale (nella fattispecie la Corte costituzionale turca) si sia pronunciato «a breve termine» sulla legalità della detenzione ai sensi dell'articolo 5 § 4 della Convenzione (*Kavala c. Turchia**, 2019, §§ 176-196), e
- quale fosse, eventualmente, il parere dei giudici nazionali che hanno esaminato la questione (*Alparslan Altan c. Turchia*, 2019, § 146; *Mehmet Hasan Altan c. Turchia*, 2018, §§ 93 e 140; *Şahin Alpay c. Turchia*, 2018, §§ 77 e 119): se la suprema giurisdizione dello Stato contraente ha concluso che le misure in questione non erano strettamente necessarie, la Corte ritiene di non poter giungere ad una soluzione contraria senza avere la certezza che i giudici nazionali abbiano commesso un errore di applicazione o di interpretazione dell'articolo 15 o della sua giurisprudenza relativa a questo articolo o che le loro conclusioni siano manifestamente irragionevoli (*A. e altri c. Regno Unito* [GC], 2009, § 174).

22. Questi elementi sono di norma valutati non alla luce di un esame puramente retrospettivo, ma sulla base delle «condizioni e delle circostanze nelle quali [le misure] sono state inizialmente adottate e successivamente applicate» (*Irlanda c. Regno Unito*, 1978, § 214). Tuttavia, come per la valutazione della realtà del pericolo pubblico, nulla impedisce alla Corte di tenere in considerazione elementi apparsi successivamente (*A. e altri c. Regno Unito* [GC], 2009, § 177, dove la Corte ha tenuto conto degli attentati e dei tentativi di attentati con uso di esplosivo commessi a Londra nel luglio 2005, ovvero diversi anni dopo la notifica di deroga, comunicata nel 2001).

C. «(...) a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi [della Alta Parte contraente] derivanti dal diritto internazionale»

23. La Corte esamina questa parte dell'articolo 15 § 1 *proprio motu* soltanto in caso di necessità (*Lawless c. Irlanda (n. 3)*, 1961, § 40), anche se è solo per constatare che non ha riscontrato alcuna contraddizione tra la deroga e gli altri obblighi dello Stato derivanti dal diritto internazionale.

24. Nella causa *Brannigan e McBride c. Regno Unito*, 1993, i ricorrenti sostenevano che una deroga doveva essere proclamata ufficialmente per essere valida ai sensi dell'articolo 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici³ e che, poiché il Regno Unito non aveva fatto tale proclamazione, la sua deroga era in conflitto con gli obblighi che gli derivavano dal diritto internazionale. La Corte ha respinto questa tesi ritenendo che non rientrasse fra le sue attribuzioni tentare di definire, d'autorità, il significato delle parole «proclamato con atto ufficiale» inserite nell'articolo 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ma che essa doveva tuttavia esaminare se l'argomentazione dei ricorrenti avesse basi plausibili. La Corte ha ritenuto che la dichiarazione sulla deroga fatta dinanzi alla Camera dei Comuni dal Ministro

³ Nella parte pertinente, l'articolo 4 § 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici recita: «Nel caso in cui un pericolo pubblico eccezionale minacci l'esistenza della nazione e sia proclamato con atto ufficiale (...)».

dell'Interno «fosse coerente con la nozione di proclamazione ufficiale» (§§ 67-73)⁴.

25. Nella causa *Marshall c. Regno Unito* (dec.), 2001, il ricorrente si basava su un'osservazione nella quale il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite aveva ritenuto che le disposizioni di emergenza adottate nell'Irlanda del Nord fossero «eccessive» e che sarebbe stato opportuno prendere in considerazione la possibilità di ritirare la deroga comunicata ai sensi dell'articolo 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. La Corte ha dichiarato di non vedere nulla nei riferimenti citati dal ricorrente che portasse a ritenere che, mantenendo la sua deroga dopo il 1995, il Governo fosse venuto meno agli obblighi che il patto gli imponeva. Pertanto, il ricorrente non aveva motivo di sostenere che il mantenimento in vigore della deroga era incompatibile con gli obblighi internazionali delle autorità.

26. Nella causa *Hassan c. Regno Unito* [GC], 2014, la Corte era chiamata a stabilire se, in assenza di deroga in un contesto di un conflitto internazionale, essa potesse reinterpretare una disposizione della Convenzione conformemente ai principi del diritto internazionale (umanitario). La Corte ha risposto affermativamente considerando che, sebbene l'internamento non fosse uno dei motivi autorizzati per la privazione della libertà enunciati nell'articolo 5, la Parte contraente non aveva bisogno di derogare agli obblighi che le incombevano in virtù di questa disposizione per permettere l'internamento dei prigionieri di guerra e dei civili che costituivano una minaccia per la sicurezza in un contesto di conflitto, in quanto questo articolo poteva essere interpretato e applicato conformemente ai principi del diritto umanitario internazionale, ossia la terza e la quarta Convenzione di Ginevra.

III. Articolo 15 § 2: diritti ai quali non si può derogare

Articolo 15 § 2 della Convenzione

«2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.»

27. L'articolo 15 § 2 protegge taluni diritti dall'applicazione di una deroga. Secondo la formulazione di questa disposizione, si tratta dei diritti garantiti dall'articolo 2 (diritto alla vita), salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra; dall'articolo 3 (proibizione della tortura e dei maltrattamenti); dall'articolo 4 § 1 (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato); e dall'articolo 7 (*nulla poena sine lege*).

28. Tre dei protocolli addizionali alla Convenzione contengono anche delle clausole che vietano di derogare ad alcuni dei diritti da essi stessi tutelati. Si tratta dei Protocolli n. 6 (abolizione della pena di morte in tempo di pace e limitazione della pena di morte in

⁴ Si veda la conclusione della Commissione nella causa *Cipro c. Turchia* (rapporto della Commissione del 10 luglio 1976, § 527): «l'articolo 15 richiede un atto formale e pubblico di deroga, come una dichiarazione di stato d'assedio o di stato di emergenza, e prevede che, qualora l'Alta Parte contraente interessata non abbia proclamato tale atto, sebbene non le fosse stato impedito di farlo nelle circostanze particolari, l'articolo 15 non può essere applicato.»

tempo di guerra), 7 (solo per quanto riguarda il principio del *ne bis in idem* enunciato nell'articolo 4 di questo Protocollo) e 13 (abolizione completa della pena di morte)⁵.

29. Dall'articolo 15 § 2 (e dalle corrispondenti clausole di non deroga nei Protocolli nn. 6, 7 e 13) consegue che i diritti ai quali non è possibile derogare continuano ad applicarsi in qualsiasi momento in tempo di guerra o di situazione di pericolo pubblico, anche se lo Stato contraente ha notificato una deroga.

30. Anche le eccezioni che già contenute negli articoli 2 e 7 della Convenzione continuano ad essere applicate.

31. Così, un danno alla vita non costituirà violazione dell'articolo 2 se deriva da un uso della forza reso assolutamente necessario da circostanze che rientrano nei casi di cui ai commi da a) a c) del paragrafo 2 di questo articolo (garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; eseguire un arresto regolare o impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; reprimere in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione). L'articolo 15 § 2 aggiunge un'altra eccezione a queste circostanze: in base a tale disposizione, non vi è violazione del diritto alla vita se il decesso deriva da un atto legittimo di guerra.

32. Allo stesso modo, il paragrafo 2 dell'articolo 7 qualifica il principio di legalità delle pene, affermando che questo articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

IV. Articolo 15 § 3: l'obbligo di notifica

Articolo 15 § 3 della Convenzione

«3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.»

Parole chiave HUDOC

Notifica di una deroga (15-3)

33. Lo scopo principale dell'obbligo di informare il Segretario generale è quello di rendere pubblica la deroga. Un altro scopo è inerente al fatto che la Convenzione è parte in un sistema di attuazione collettiva – è il Segretario generale che informa gli altri Stati contraenti della deroga: in virtù della risoluzione 56(16) del Comitato dei Ministri, qualsiasi informazione fornita al Segretario generale da una Parte contraente

⁵ Articolo 3 del Protocollo n. 6, articolo 4 § 3 del Protocollo n. 7 e articolo 2 del Protocollo n. 13.

ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 15 della Convenzione dovrà essere da quest'ultimo comunicata il più presto possibile alle altre parti contraenti (*Grecia c. Regno Unito*, 1958, rapporto della Commissione, § 158).

34. In assenza di una notifica ufficiale e pubblica di deroga, l'articolo 15 non si applica alle misure adottate dallo Stato convenuto (*Cipro c. Turchia*, rapporto della Commissione del 4 ottobre 1983, §§ 66-68).

35. L'obbligo di informare il Segretario generale delle misure adottate e dei motivi che le hanno determinate è generalmente assolto tramite l'invio di una lettera con allegate le copie dei testi in base ai quali saranno adottate le misure di emergenza, nonché una spiegazione dello scopo di tali misure (*Lawless c. Irlanda (n. 3)*, 1961, § 47) Se non viene fornita copia di tutte le misure pertinenti, l'obbligo non è rispettato («*Causa greca*», rapporto della Commissione, § 81(1) e (2)).

36. Nel suo rapporto sulla causa *Grecia c. Regno Unito*, 1958, la Commissione ha ritenuto che risultasse chiaramente dal testo dell'articolo 15 § 3 che non era necessario che la notifica fosse effettuata prima di adottare la misura in questione, ma anche che questa disposizione non indicasse né il termine entro il quale la notifica doveva essere fatta né la portata delle informazioni da fornire al Segretario generale. Essa ha considerato che spettasse allo Stato interessato notificare le misure in questione senza indugio allegandovi le informazioni sufficienti per consentire alle altre Alte Parti contraenti di misurare la natura e la portata della deroga oggetto delle misure in questione. In questa causa, la Commissione ha ritenuto che il periodo di tre mesi trascorso tra l'adozione della misura di deroga e la sua notifica fosse troppo lungo e non potesse essere giustificato da ritardi amministrativi derivanti dal pericolo denunciato. La Commissione ha adottato la stessa conclusione per quanto riguarda la notifica di alcune misure quattro mesi dopo la loro adozione nella «*Causa greca*» (rapporto della Commissione, § 81(3)). Al contrario, la Corte ha dichiarato che una notifica effettuata 12 giorni dopo l'entrata in vigore delle misure era sufficientemente sollecita (*Lawless c. Irlanda (n. 3)*, 1961, § 47).

37. La Corte esamina *proprio motu* la questione se la notifica dello Stato soddisfi gli obblighi formali di cui all'articolo 15 § 3, anche se la questione non è stata sollevata da nessuna delle parti (*Aksoy c. Turchia*, 1996, §§ 85-86).

38. La condizione formale posta dall'articolo 15 § 3 obbliga gli Stati contraenti a tenere pienamente informato il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure adottate in deroga alla Convenzione e sulle ragioni che le giustificano (*Mehmet Hasan Altan c. Turchia*, 2018, § 89; *Şahin Alpay c. Turchia*, 2018, § 73).

39. La Corte ha inoltre stabilito che l'articolo 15 § 3 implica l'obbligo di un controllo costante sulla necessità delle misure di emergenza (*Brannigan e McBride c. Regno Unito*, 1993, § 54).

40. Infine, quando la deroga è revocata (ai sensi dell'ultima frase dell'articolo 15 § 3), la Corte affronta le cause riguardanti delle misure prese dopo la revoca, partendo dal presupposto che gli articoli invocati dai ricorrenti a sostegno delle loro doglianze siano pienamente applicabili. Ciò non le impedisce, tuttavia, di tenere debitamente conto del

quadro generale della causa. Essa ha il compito di precisare l'importanza da attribuirvi e di verificare se, nel caso di specie, l'equilibrio raggiunto abbia rispettato le clausole pertinenti dell'articolo, interpretate alla luce dei termini di ciascuna di esse nonché dell'oggetto e dello scopo complessivi di quest'ultimo (*Brogan e altri c. Regno Unito*, 1988, § 48, dal punto di vista dell'articolo 5).

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente guida rinvia a sentenze e decisioni emesse dalla Corte, nonché a decisioni e rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo («la Commissione»).

Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Le sentenze camerale non «definitive», nel senso dell'articolo 44 della Convenzione, alla data del presente aggiornamento sono contrassegnate nel seguente elenco con un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione è così formulato: «La sentenza di una Camera diviene definitiva a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43». Se il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, la sentenza camerale diverrà nulla e la Grande Camera emetterà successivamente una sentenza definitiva.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della presente guida rimandano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>), che consente di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze e decisioni di Grande Camera, di camera e di comitato, cause comunicate, pareri consultivi e massime estratte dal Bollettino di informazione sulla giurisprudenza), nonché a quella della Commissione (decisioni e rapporti) e alle risoluzioni del Comitato dei Ministri. Alcune decisioni della Commissione non sono presenti nella banca dati HUDOC e sono disponibili solo in versione cartacea nel pertinente volume dell'Annuario della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte emette le sue sentenze e decisioni in inglese e/o in francese, le due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC permette anche di accedere a traduzioni, in più di trenta lingue non ufficiali, di alcune delle principali cause della Corte. Inoltre, contiene dei link verso un centinaio di raccolte di giurisprudenza on line prodotte da terzi.

—A—

A. e altri c. Regno Unito [GC], n. 3455/05, CEDU 2009
Abdülsamet Yaman c. Turchia, n. 32446/96, 2 novembre 2004
Aksoy c. Turchia, 18 dicembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-VI
Alparslan Altan c. Turchia, n. 12778/17, 16 aprile 2019

—B—

Bilen c. Turchia, n. 34482/97, 21 febbraio 2006
Brannigan e McBride c. Regno Unito, 26 maggio 1993, serie A n. 258-B
Brogan e altri c. Regno Unito, 29 novembre 1988, serie A n. 145-B

—C—

Cipro c. Turchia, nn. 6780/74 e 6950/75, rapporto della Commissione del 10 luglio 1976
Cipro c. Turchia, n. 8007/77, rapporto della Commissione del 4 ottobre 1983, *Décisions et rapports* 72

—D—

Demir e altri c. Turchia, 23 settembre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VI
Danimarca, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi c. Grecia (la «Causa greca»), nn. 3321/67 e altri 3, rapporto della Commissione del 5 novembre 1969, *Annuaire* 12

—E—

Elçi e altri c. Turchia, nn. 23145/93 e 25091/94, 13 novembre 2003

—G—

Grecia c. Regno Unito, n. 176/56, rapporto della Commissione del 26 settembre 1958

—H—

Hassan c. Regno Unito [GC], n. 29750/09, CEDU 2014

—I—

Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, serie A n. 25

—K—

*Kavala c. Turchia**, n. 28749/18, 10 dicembre 2019
Khlebig c. Ucraina, n. 2945/16, 25 luglio 2017

—L—

Lawless c. Irlanda (n. 3), 1° luglio 1961, serie A n. 3

—M—

Marshall c. Regno Unito (dec.), n. 41571/98, 10 luglio 2001
Mehmet Hasan Altan c. Turchia, n. 13237/17, 20 marzo 2018

—N—

Nuray Şen c. Turchia, n. 41478/98, 17 giugno 2003

—S—

Sadak c. Turchia, nn. 25142/94 e 27099/95, 8 aprile 2004
Şahin Alpay c. Turchia, n. 16538/17, 20 marzo 2018
Sakik e altri c. Turchia, 26 novembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VII

—Y—

Yurttas c. Turchia, nn. 25143/94 e 27098/95, 27 maggio 2004